



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 83 del 12 Dicembre 2017

## 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitosi a Catanzaro l' 11 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### RECLAMO n. 27 della Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 SGS del 30.11.2017 (squalifica calciatori BONAFINE Davide per TRE gare effettive e MARCHESE Samuele per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la rappresentante della società reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado a due suoi calciatori.

Rispettivamente Bonafine Davide, tre giornate di squalifica per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro dopo l'espulsione e Marchese Samuele, due giornate di squalifica per reciproche scorrettezze con un avversario.

In via preliminare va affermato che l'articolo 35 C.G.S. non ammette la produzione di prova televisiva per smentire la ricostruzione dei fatti compiuta dall'arbitro nel rapporto di gara.

Sempre in via preliminare, va affermato che il reclamo è inammissibile nella parte in cui si impugna la sanzione del calciatore Marchese Samuele. Difatti l'art. 45, comma 3 punto a) del C.G.S. statuisce che non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara.

Con riferimento alla sanzione irrogata al Bonafine, la reclamante nega in radice che allo stesso siano attribuibili i fatti contestati.

L'arbitro, tuttavia, nel suo rapporto riferisce in maniera puntuale e circostanziata gli episodi; il Bonafine al momento dell'espulsione ha inveito contro lo stesso, gettando a terra la maglietta in segno di stizza e si è allontanato dal campo solo grazie all'intervento di un dirigente continuando, da ultimo, a tenere un comportamento offensivo nei confronti del Direttore di gara anche dagli spalti.

La tesi difensiva non merita, quindi, pregio.

La sanzione irrogata è congrua ed adeguata ai fatti imputati per cui il reclamo, con riferimento alla squalifica del Bonafine, va rigettato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica al calciatore Samuele MARCHESE;  
lo rigetta con riguardo alla squalifica del calciatore Davide BONAFINE;  
dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **RECLAMO n. 28 della Società POL.D. ALBI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 16.11.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Amaroni – Albi del 12.11.2017, Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria; penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica calciatore DARDANO Roberto, nella sua qualità di capitano, fino al 31 gennaio 2019, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. -C.U. n° 256/A del 27.1.2016-).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti il legale ed il Presidente della società reclamante;

RILEVA

al 25° minuto del secondo tempo della gara in epigrafe, in occasione della convalida di un gol dell'Amaroni, l'arbitro veniva accerchiato da molti giocatori dell'Albi che con fare minaccioso e ingiurioso chiedevano l'annullamento della rete. In tale circostanza l'arbitro veniva prima spintonato e poi colpito da un forte schiaffo nella zona temporale destra per cui, trovandosi in uno stato di menomazione fisica, decideva di sospendere la gara.

Era necessario inoltre l'ingresso in campo delle Forze dell'Ordine presenti per scortarlo prima negli spogliatoi e poi nella sua sede di residenza.

A seguito dell'accaduto l'arbitro doveva far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Catanzaro dove veniva formulata una prognosi di guarigione di sette giorni.

Dai fatti, per come sommariamente narrati, discendevano, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica, la squalifica del calciatore Dardano nella sua qualità di capitano ai sensi dell'art 3 C.G.S. e dell'art. 73 N.O.I.F. per l'atto di violenza compiuto ai danni dell'arbitro in vece dell'autore non riconosciuto e le sanzioni amministrative accessorie.

La reclamante, pur ammettendo che l'arbitro sia stato colpito da uno schiaffo, contesta che l'atto stesso abbia comportato postumi di gravità tale da impedire al direttore di gara il prosieguo della gara.

La narrazione dell'arbitro non può, però, essere assolutamente posta in dubbio, in particolare deve considerarsi acclarato il compimento dell'atto di violenza da parte di un calciatore dell'Albi avvenuto, tra l'altro, mentre l'arbitro veniva accerchiato da molti calciatori e da questi ripetutamente spintonato. Ma l'elemento legittimante la decisione arbitrale è rappresentata dal verbale di Pronto Soccorso rilasciato dall'Ospedale di Catanzaro che certifica le conseguenze lesivi dell'atto di violenza sull'arbitro.

Appare, quindi, accertato che l'atto di violenza subito non ha permesso la prosecuzione della gara per le menomate condizioni fisiche in cui l'arbitro si è venuto a trovare. Conseguenziale l'attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla società Albi e quindi la legittimità della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa.

La presenza degli elementi oggettivi sopra riportati configura la conformità della decisione impugnata alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d'Appello poi.

Residua quindi da valutare la congruità della sanzione, derivante, della penalizzazione in classifica e di quella irrogata al calciatore Dardano.

In merito ritiene questo Collegio che il tenore degli avvenimenti giustifichino l'irrogazione di un punto di penalizzazione e la sanzione irrogata al capitano Dardano.

Per i motivi sopra esposti il reclamo va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo;

conferma l'applicazione delle misure amministrative disposte dal Giudice Sportivo in applicazione dell'art.16, comma 4 bis C.G.S.;

dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.29 della Società A.S.D. FUTSAL MELITO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 30.11.2017 (punizione sportiva della perdita della gara *Fortitudo Calcio Reggio – Futsal Melito del 25.11.2017.Campionato di 2^Categoria*; penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica calciatore CANDITO Francesco, nella sua qualità di capitano, fino al 1 dicembre 2018, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. - C.U. n° 256/A del 27.1.2016-).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il legale e il Presidente della società reclamante;

RILEVA

che nella seduta odierna, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per il 15.1.2018;

P.Q.M.

dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 15 GENNAIO 2018, ore 15.30.

**RECLAMO n.30 del signor NICOLETTA Luigi (Polisportiva Icaro 2010)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 9 Amatori del 30.11.2017 (squalifica per QUATTRO gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

il ricorrente nell'impugnare la squalifica irrogatagli dal giudice di primo grado ne chiede l'annullamento o una drastica riduzione sostenendo che dopo il suo allontanamento dal campo per espulsione non ha assolutamente usato espressioni offensive o intimidatorie nei confronti dell'arbitro.

La narrazione dell'arbitro non può essere messa in dubbio in quanto ha riportato i fatti in maniera puntuale ed esaustiva.

La sanzione appare, però, eccessiva e, pertanto, va ridotta a due giornate di gare.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a NICOLETTA Luigi a DUE giornate di gare;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società Polisportiva Icaro 2010 che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante.

^^

**ERRATA CORRIGE**

Sul Comunicato n.78 del 5 dicembre 2017 della Corte Sportiva di Appello Territoriale, per mero errore di trascrizione, per il reclamo nr.22 è stato indicato quale reclamante Filardo Tiziano anziché Filandro Tiziano. Pertanto la delibera deve intendersi come di seguito riportata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 4 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig.Vincenzo Nicoletti.

**RECLAMO n.22 del Sig.FILANDRO Tiziano (tesserato Società Polisportiva Icaro 2010) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.6 Amatori del 16.11.2017 (squalifica per SETTE gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

.....omissis.....

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione a carico di FILANDRO Tiziano a TRE giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi